

A.A.A: Cercasi donna per ricorso alla Corte

Per estendere l'equiparazione del pensionamento di vecchiaia al settore privato

di Nicola C. Salerno¹

Assodato che l'Italia si adegnerà alla sentenza della Corte di Giustizia Europea sull'età di pensionamento delle donne Inpdap, restano aperte tre questioni. La prima è quella di far comprendere a tutti, anche al più vasto pubblico, come questo passo debba essere valorizzato ai fini della riforma del *welfare*; non ci si sofferma adesso su questo punto (cfr. "[Donne prima degli uomini in pensione: un rimedio che non funziona](#)"). La seconda questione riguarda la soluzione dello "scalone" (dopo un piccolo aumento nel 2011, a 61 anni, quota 65 sarà raggiunta nel 2012) al posto del ripristino di un pensionamento flessibile, uguale per donne e uomini, in una opportuna finestra di età (63-67, 64-68; cfr. "[Donne più tardi in pensione: perché sì](#)"). La terza questione riguarda l'estensione dell'equiparazione al lavoro dipendente privato e alla gestione Inps.

La seconda e la terza questione sono collegate, dal momento che, se fosse estesa anche al privato, l'equiparazione coinvolgerebbe molte più persone e diverrebbe evidente l'esigenza di approntare soluzioni flessibili, più rispettose delle esigenze individuali e nel contempo responsabilizzanti su ciascuna scelta. In linea di logica, se si riuscisse a ottenere il risultato dell'equiparazione anche nel privato, riproporre il pensionamento flessibile, con la riscoperta della ispirazione originaria della riforma "Dini", diverrebbe meno complesso.

Ci si chiede: al di là di una autonoma iniziativa del Legislatore, come è possibile sollecitare l'equiparazione anche nel privato? Le ragioni di diritto addotte dalla Corte di Giustizia nel suo dispositivo (*in primis* la discriminazione sul mercato del lavoro) sono *tout court* applicabili anche al comparto privato. E così pure tutte le argomentazioni economiche e *welfariste* che possono esser portate a sostegno del giudizio della Corte.

Dal giorno dopo l'innalzamento dell'età di pensionamento di vecchiaia nella gestione Inpdap diverrà concreta un'altra discriminazione donna-donna, oltre a quella donna-uomo che permane in ambito privato. La donna dipendente PA potrà porsi una domanda. Compiuti i 60 anni, alcune sue amiche dipendenti private potranno, a parità di anzianità di lavoro, scegliere di pensionarsi, magari per poter dedicare il loro tempo a se stesse, alla famiglia o a progetti personali. Lei non potrà farlo, e dovrà aspettare i 65, oppure i 40 anni di anzianità, oppure la maturazione della prima quota utile età-anzianità. Si realizzerà un'altra discriminazione sul mercato del lavoro, che comporterà anche una discriminazione nelle possibilità di fruizione degli istituti di *welfare*.

La donna diretta interessata potrebbe rivolgersi al Giudice del lavoro che ha, tra l'altro, competenza specifica anche sulle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie. Se sollevasse l'illegittimità delle discriminazione normativa, il Giudice del lavoro dovrebbe, con ogni probabilità, sentirsi costretto ad investire la Corte Costituzionale, perché sono evidentemente coinvolti principi fondamentali come l'uguaglianza dei cittadini innanzi alla legge (articolo 3) e la parità donna-uomo sul lavoro (articolo 37).

Una dipendente della PA potrebbe, per fare un esempio concreto, fare domanda di pensionamento compiuti i 60 anni e, di fronte al mancato accoglimento della stessa, rivolgersi al Giudice. Per inciso, il Giudice comune, anche quando nelle vesti speciali di Giudice del lavoro, è una delle fonti qualificate per ricorrere

¹ Senior economist presso il Cerm – Competitività, Regole, Mercati (Roma, www.cermlab.it). Mail: nsalerno@cermlab.it. Cell.: 347 – 90.23.927.

alla Corte Costituzionale; nel nostro sistema è, come lo chiamava il Calamandrei, “il portiere del giudizio costituzionale”².

Le altre due fonti titolate sollevare questioni di costituzionalità sono il Governo e le Regioni e Province Autonome. Il Governo, dopo aver equiparato le età nel pubblico, potrebbe ricercare in una sentenza della Corte Costituzionale un “punto di appoggio” per estendere l’equiparazione al privato. Una simile scelta (di ricorrere alla Corte) dovrebbe, ovviamente, superare il vaglio della politica. Vaglio che potrebbe essere meno pesante in capo alle Regioni e alle Province Autonome perché, dato che l’innalzamento a 65 anni le limita nella gestione del *turnover* e nell’ottimizzazione dei costi del personale, esse potrebbero intravedere una ricaduta economica positiva sui loro conti se si tornasse al pensionamento flessibile, come soluzione alla necessità di equiparare i parametri di pensionamento su tutti i fronti. In un momento di propensione federalista e di attenzione ai conti pubblici, questa sensibilità di Regioni e Province Autonome sarebbe da accogliere in maniera positiva. Potrebbero sollevare innanzi alla Corte il fatto che una legge dello Stato le discrimina, in qualità di datori di lavoro, rispetto ai datori di lavoro privati; facendo anche rilevare come, dietro questa discriminazione, se ne celino altre direttamente coinvolgenti le lavoratrici.

Ma le possibilità di ricorso in sede giudiziale non si esauriscono qui. Il Giudice del lavoro, cui la donna dovesse ricorrere, potrebbe scegliere di attivare la funzione nomofilattica³ della Corte di Giustizia Europea, quella volta garantire che la legislazione dell’Unione venga interpretata e applicata in modo uniforme in tutti i Paesi Membri. In caso di dubbi sull’interpretazione di una norma comunitaria, infatti, il Giudice può avviare⁴ il cosiddetto “procedimento pregiudiziale” o “procedimento di rinvio pregiudiziale”, con cui chiede alla Corte Europea un parere che viene emesso nella forma di “pronuncia pregiudiziale”. Tali *dicta* della Corte Europea sono vincolanti per tutti i Giudici degli Stati membri, e non solo per il Giudice nazionale che lo ha richiesto. Se alla Corte fosse chiesto un parere sul diverso trattamento riservato al pensionamento di vecchiaia delle donne nel pubblico e nel privato, la Corte non potrebbe che rispondere coerentemente con quanto già sostenuto nella sentenza sulla gestione Inpdap.

Ma il filo con l’Europa potrebbe essere intessuto anche dalle donne dirette interessate, sia individualmente che in forma collettiva, tramite un esposto-denuncia alla Commissione Europea. Se ritenute fondate le ragioni, la Commissione procederebbe con la messa in mora e, qualora l’Italia non adempisse alle richieste, anche al ricorso presso la Corte di Giustizia, prologo all’apertura di un’altra vera e propria procedura di infrazione⁵. Se così andassero le cose, questa Corte si ritroverebbe investita di una questione speculare a quella su cui si è già espressa per la gestione Inpdap.

E chissà, forse qualche esperto di Istituzioni e Diritto Europeo potrebbe, oltre che qualificare con molta più precisione i canali giurisdizionali sinteticamente proposti, anche indicarne altri, magari suggerendo quello più rapido, quello più efficace. Tuttavia, sarebbe davvero un bell’esempio se il tutto partisse dal basso e puntasse direttamente all’Europa, con un esposto di un comitato di donne inviato al Presidente Barroso e al Commissario Reding incaricato di “Giustizia, diritti fondamentali e cittadinanza”. Un gruppo di donne che collega l’Italia all’Europa e dà impulso alla riforma delle pensioni e del *welfare*. Una ventata di aria fresca ...

² Dal sito istituzionale della Corte Costituzionale, *cf.* <http://www.cortecostituzionale.it/documenti/download/pdf/cosaelacorte.pdf>.

³ Per funzione nomofilattica o di nomofilachia si intende il compito di garantire l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge.

⁴ In taluni casi deve, se è un Giudice di ultima istanza.

⁵ Dal sito istituzionale della Commissione Europea, *cf.* http://ec.europa.eu/community_law/your_rights/your_rights_forms_it.htm. Chiunque può presentare alla Commissione Europea una denuncia contro uno Stato membro per segnalare una misura (legislativa, regolamentare o amministrativa) o una prassi adottata dallo Stato membro in questione che, a suo giudizio, è contraria a una disposizione o a un principio del diritto dell’Unione. Nel caso di un’azione collettiva organizzata, con la quale più persone denunciano una stessa situazione, tutte le denunce possono essere registrate insieme con un unico numero in uno stesso fascicolo. La Commissione Europea provvede a pubblicare l’avviso di ricevimento e il testo di qualsiasi altra comunicazione indirizzata agli autori di una denuncia multipla nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e sul sito internet www.ec.europa.eu.